



ATTO N. DD 1938

DEL 04/06/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 138

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: AMPLIAMENTO E RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA CELLA 9 PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
COMUNE: TORRAZZA PIEMONTE
PROPONENTE: LA TORRAZZA s.r.l.
FASE DI VALUTAZIONE ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Premesso che:

In data 21/04/2017 la società LA TORRAZZAs.r.l. (di seguito denominata proponente)- con sede legale in Via Cassanese n. 45 a Segrate (MI) e P. IVA 03794240014 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98, relativamente al progetto di "*Ampliamento e ricomposizione paesaggistica mediante la realizzazione della Cella 9 per rifiuti pericolosi e non pericolosi*" da realizzarsi in Comune di Torrazza Piemonte.

Il progetto presentato rientra nella seguente categoria progettuale individuata dalla l.r. 40/98:

- n. 5 dell'Allegato A2: *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

Sempre in data 21/04/2017, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza di Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra alla seguente voce del Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.):

- 5.4 "Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti";

Ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che dispone sia garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti disciplinati dalle procedure di VIA e di AIA, in data 21/04/2017 è avvenuta la pubblicazione sul quotidiano "*Il Giornale di Piemonte e Liguria*" dell'annuncio riferito all'avvio dei procedimenti.



Ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i è stata disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

Nei 60 giorni dalla data di avvenuto deposito del progetto sono state presentate dal Sig. Giovannini Franco del 27/06/2017 osservazioni ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. che sono state prese in considerazione dall'organo Tecnico per la VIA.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98. Secondo quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 è stata, pertanto, attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa.

L'istruttoria tecnica relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

In data 28/06/2017 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria relativamente ai procedimenti di VIA e di AIA durante la quale erano stati delineati alcuni elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza senza però procedere alla comunicazione di cui all'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. in quanto in data 17/07/2017 il proponente richiedeva la sospensione dei termini del procedimento per 90 gg al fine di *“poter compiutamente rivedere gli aspetti tecnici che, nel corso della Conferenza dei Servizi, sono risultati essere bisognosi di approfondimento”*.

Con nota prot. n. 89898 del 21/07/2018 veniva accolta la richiesta di sospensione del procedimento e contestualmente trasmesso il verbale di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 28/06/2017.

Con nota prot. n. 92740 del 28/07/2018 veniva successivamente precisato che *“la sospensione dei 90 gg. non è stata assegnata per le controdeduzioni ai motivi ostativi che non erano ancora stati puntualmente comunicati, ma per approfondimenti tecnici come da voi indicato nella richiesta”*.

In data 19/10/2017 sono stati trasmessi da parte del proponente gli approfondimenti tecnici di riscontro alla conferenza dei servizi del 28/06/2017.

In data 24/11/2017 il proponente richiedeva ulteriormente la sospensione dei termini del procedimento per 60 gg al fine di *“dar modo alla scrivente azienda di effettuare essenziali approfondimenti su nuovi elementi di carattere amministrativo”* e con nota prot. n. 145161 del 28/11/2017 veniva accolta la richiesta di sospensione del procedimento. Non si ha comunque traccia di tale integrazione documentale eventualmente prodotta dalla società proponente a seguito di questa sospensione.

In data 26/03/2018 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi nel corso della quale venivano evidenziate una serie di criticità in ordine all'inserimento territoriale del progetto, interessante un'area già da tempo sottoposta a considerevole carico ambientale rilevato nei pregressi atti del Ministero, della Regione Piemonte e della Provincia di Torino. Le criticità risultavano inoltre aggravate dalla vicinanza della cella in progetto al centro abitato e ad un punto di approvvigionamento idrico nonché alla mancata valutazione dell'impatto sanitario richiesta dalla ASL; venivano altresì evidenziare criticità tecnico gestionali. All'esito della Conferenza, con nota prot. n. 47385 del 17/04/2018, è stata pertanto trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. *“Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”* assegnando al



proponente termine di legge pari a dieci giorni al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di presentare proprie osservazioni.

Il proponente in data 27/04/2018 ha presentato le proprie controdeduzioni aggiornandole successivamente in data 25/06/2018.

Si precisa che l'iter istruttorio si è svolto, ai sensi di legge, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006 prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 104/2017 entrato in vigore il 31/07/2017; gli articoli della norma riportati nella presente fanno riferimento al testo ante modifica.

Rilevato che:

Il progetto prevede la realizzazione della Cella 9 della discarica sita in località Fornace Nigra, nella porzione nord occidentale del territorio del Comune di Torrazza Piemonte, in prossimità del confine con il Comune di Verolengo.

La discarica è costituita attualmente da 8 celle di cui 7 sono in post-gestione e contengono rifiuti industriali sia speciali che tossico-nocivi (ex categoria 2B ai sensi della D.C.I.27/07/84), mentre l'ottava, autorizzata come discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. è in fase operativa con una volumetria autorizzata di 441.600 mc ed una volumetria residua della pari a 8.276 mc alla data del 31/12/2019.

La gestione delle vecchie celle è partita con la cella 1 nel 1981 e terminata con la cella 7 nel 1993 garantendo uno smaltimento di 463.000 mc di rifiuti. I conferimenti nella cella 8 sono invece iniziati in data 11/11/09 con materiale di ingegneria mentre l'attività di smaltimento rifiuti è iniziata nel mese di gennaio 2010.

La Cella 8 è definita, ai sensi di legge, una discarica per rifiuti non pericolosi, all'interno della quale, conformemente alla legislazione vigente, possono essere smaltiti in settori idraulicamente separati o identificati planimetricamente anche rifiuti pericolosi contenenti amianto in matrice compatta ed imballati e rifiuti pericolosi stabili non reattivi, ovvero rifiuti il cui eluato rispetta le concentrazioni previste alla tabella V art. 6 DM 27/09/2010.

La zona interessata dal progetto della Cella 9 è compresa nel settore sud ovest del lotto in disponibilità della società La Torrazza s.r.l.

Attualmente, la porzione settentrionale dell'area di progetto è occupata da un cumulo di terreno che, in conformità al progetto approvato con A.I.A. n. 312-47561/2014, verrà utilizzato in parte alla copertura definitiva della Cella 8 e in parte per la riprofilatura morfologica delle celle 4-5-6-7.

La porzione meridionale dell'area di progetto è invece costituita da un piazzale della Fornace Nigra, attualmente esterno alla recinzione dell'impianto La Torrazza s.r.l. ma comunque rientrante nella disponibilità della stessa.

Il presente progetto prevede la realizzazione di una nuova cella definita Cella n. 9, suddivisa in due sottobacini idraulicamente separati, per una volumetria totale di 450.000 mc, fisicamente separata dalle precedenti, che accoglierà sia rifiuti non pericolosi che pericolosi, inclusi rifiuti contenenti amianto (37 codici CER di cui 11 pericolosi).



La Cella n. 9 è da classificarsi come discarica per rifiuti pericolosi ai sensi del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. e del DM 27/09/2010 e s.m.i..

La superficie della nuova cella a bordo vasca è di 29.900 mq ed altezza massima di conferimento rifiuti pari a 215 m s.l.m.; Il cronoprogramma di coltivazione prevede il conferimento di 85.000 t/anno di rifiuti per una vita utile della cella di 8 anni.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate una serie di problematiche relative sia all'inserimento territoriale del progetto che a questioni tecnico-progettuali-gestionali, come dai verbali delle conferenze dei servizi e dai pareri di ARPA agli atti; in ordine alla tematiche tecnico gestionali, con gli approfondimenti tecnici presentati spontaneamente in data 19/10/2017 e successivamente con le controdeduzioni del 27/04/2018 alla comunicazione di motivi ostativi ed aggiornate in data 25/06/2018, in generale è stato dato un riscontro nel complesso adeguato da parte del proponente a quanto evidenziato.

La progettazione, oggetto di AIA, in generale, è stata effettuata in maniera coerente con la normativa tecnica di settore per le discariche (D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. e DM 27/09/2010 e s.m.i.) ed affinata sulla base degli carenze tecnico/progettuali/gestionali evidenziate nel corso dell'istruttoria ma, al di là dei singoli aspetti di dettaglio, la valutazione ambientale complessiva del progetto proposto è una valutazione sito-specifica che non può prescindere dal contesto e della situazione dell'area in cui il progetto andrebbe ad inserirsi, non è dunque possibile disgiungere l'intervento previsto dalla situazione attuale del sito e da aspetti di pianificazione dell'assetto del territorio derivanti da atti pregressi come nel seguito evidenziati.

La valutazione di impatto ambientale infatti, come espressamente previsto dalla complessa normativa di settore e confermato dalla giurisprudenza prevalente, non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica un' analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica del progetto.

I documenti di programmazione regionale in materia di rifiuti speciali, ed in particolare di rifiuti contenenti amianto, non costituiscono un quadro di riferimento specifico per progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'incremento della disponibilità di impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto il Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 (Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 – 7279) indica anche ulteriori soluzioni alternative all'autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento, quali ad esempio:

- autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
- promozione dell'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
- promozione della ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche



disponibili.

Rilevato che:

Atti pregressi e condizioni territoriali

La situazione territoriale del Comune di Torrazza Piemonte è caratterizzata da un notevole ed indubbio carico ambientale dovuto alla presenza di attività di cava e di discarica che in decine di anni di sfruttamento del territorio, oltre che ad una riduzione di aree destinate a bosco ed all'agricoltura, hanno contribuito attraverso l'asportazione degli strati più superficiali del sottosuolo di argille impermeabili e portando spesso alla luce un substrato più permeabile ad un aumento della vulnerabilità dei sistemi acquiferi sottostanti, che sono tra l'altro il serbatoio dal quale vengono emunte le acque destinate al consumo umano. Di questa situazione di degrado, ormai fortemente contrastata dalla popolazione locale si era fatto carico, nel 1996 con DEC VIA 2392, in prima istanza lo Stato che con gli allora competenti ministri dell'ambiente e dei beni culturali che aveva decretato nell'ambito della procedura di impatto ambientale relativa all'istruttoria della Cella n. 8 di dimezzare i quantitativi di rifiuti richiesti in istanza e stabilito che la cella 8 sarebbe stata l'ultima in Località Fornace Nigra. Lo stesso fece la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000 e successivamente la Provincia di Torino nel 2014 con la DGP n. 369 – 16125/2014 del 30/05/2014.

Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei beni Culturali infatti, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 349/86, con provvedimento DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 esprimeva il suo parere positivo in ordine alla compatibilità ambientale della realizzazione dell'ottava vasca della Discarica di Località Fornace Nigra, ma condizionatamente, come già evidenziato, all'ottemperanza della prescrizione indicata al punto a) ovvero *“deve essere almeno dimezzata la volumetria dell'ottava vasca progettata al fine di limitarne l'impatto (350.000 m³ in luogo dei 700.000 m³ progettati); tale ridimensionamento dovrà prevedere il raccordo con le sette celle già esaurite e un complessivo recupero dell'area per un suo effettivo reinserimento nel contesto naturale circostante, colmata la vasca in progetto dovrà cessare sul sito l'attività di discarica”*.

Tale prescrizione è stata confermata anche nei successivi atti già citati:

- nella D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000 con la quale la Regione Piemonte approvava il progetto e rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione della Cella 8 della Discarica di 2a categoria tipo B/SP ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs 22/97 (al punto 5) del deliberato *“di ribadire, anche alla luce della prescrizione a) del DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 che, colmata la vasca in progetto, dovrà cessare sul sito l'attività di discarica”* ed al punto 2. dell'Allegato A *“deve comunque essere rispettato quanto prescritto nel DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 del Ministero dell'Ambiente con il quale venne espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto”*;
- nella Deliberazione n. 369 – 16125/2014 del 30/05/2014 (giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto *“Ampliamento Cella 8”*) con la quale la Giunta Provinciale, su indicazione data dagli uffici dell'allora Provincia di Torino in sede di Conferenza dei Servizi, aveva evidenziato che *“... il progetto presentato debba costituire l'ultimo ampliamento in termini di volumi di smaltimento dell'area in disponibilità della Società la Torrazza”*. Si specifica che tale ampliamento era stato autorizzato, non ritenendolo in contrasto con gli atti sopra citati, in quanto, senza occupazione di nuove aree, garantiva un più corretto allontanamento delle acque meteoriche rispetto alla situazione autorizzata così come previsto dal D.Lgs. 36/2003 all'Allegato 1 *“Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”* che prevede l'adozione di tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.



Città metropolitana di Torino

L'analisi istruttoria, al di là degli aspetti tecnici in precedenza evidenziati, nella valutazione e comparazione dei contrapposti interessi non può prescindere dalle indicazioni contenute nel DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996, ribadite anche dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino.

Da un'attenta lettura dell'atto ministeriale, appare infatti evidente come la prescrizione di dimezzamento delle volumetrie, oltre alle finalità di limitare l'impatto derivante dall'opera, consegua alla scelta prioritaria di evitare l'ulteriore protrarsi dell'attività di discarica nell'area di Fornace Nigra una volta completati i volumi della Cella 8. Tra le valutazioni evidenziate nel DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 si legge infatti che:

- *“...va anche considerato quanto fatto presente dalle amministrazioni locali sulla improponibilità di una durata indefinita dell'attività di discarica*
- *“...il livello di accettazione da parte della popolazione residente nel Comune e dei Comuni vicini è invece estremamente negativo rispetto alla continuazione dell'attività di discarica; anche per tale motivo, per rendere credibile l'ipotesi che l'attività debba ad un dato momento esaurirsi, si ritiene che allo stato dei fatti non possa essere consentita una volumetria utile superiore alla metà di quanto proposto”.*

La contrarietà della popolazione ad una nuova cella permane a tutt'oggi ed è stata ribadita con il dissenso espresso dai Comuni di Torrazza Piemonte (deliberazione di GC n. 35 del 04/05/2017, deliberazione di CC n. 36 del 22/06/2017 agli atti), di Verolengo (osservazioni a firma del Sindaco con prot. n. 4127 del 27/06/2017 agli atti) e di Rondossone (deliberazione di GC n. 57 del 23/05/2017 agli atti) in ordine ad una ulteriore ampliamento della discarica in contrasto con le prescrizione contenute nel DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996, poi riprese in atti successivi.

L'ulteriore Cella n. 9 si andrebbe dunque ad inserire in un contesto già contraddistinto da un elevato carico ambientale dovuto alla presenza delle esistenti 8 Celle delle discariche di località Fornace Nigra, di cui sette contenenti rifiuti tossico-nocivi e già oggetto di procedimento di bonifica a seguito di fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee, nonché da numerose attività di cava in esercizio ed oggetto di recupero che hanno definitivamente modificato l'assetto del territorio rendendolo più vulnerabile e precluso definitivamente ad uno sviluppo più sostenibile e differente di tipo agro-forestale.

Attualmente, oltre al permanere di tale situazione di carico ambientale e di criticità del territorio dalle quali sostanzialmente maturarono le condizioni poste dal DEC VIA, occorre altresì tenere conto, rispetto a quanto valutato dal Ministero nel 1996, dell'evoluzione e trasformazione del territorio con presenza di aree residenziali progressivamente sempre più vicine all'area di discarica.

Il Comune di Torazza Piemonte è stato oggetto a partire da metà anni 90 fino ad oggi di un progressivo processo di trasformazione del territorio che ha portato all'espansione del centro abitato verso nord proprio in direzione dell'area della discarica. Di tale trasformazione si può avere un'evidenza storica attraverso la comparazione delle ortofoto dell'area oggetto dell'intervento (fonti: Geoportale Nazionale www.pcn.minambiente.it/mattm/, Geoportale Regione Piemonte www.geoportale.piemonte.it, banche dati CmTo) dalle quali appare evidente come si sia assistito nel tempo ad un progressivo processo di urbanizzazione con la creazione ed il successivo ampliamento di nuove aree residenziali poste immediatamente a sud dell'area oggetto dell'intervento.

Le aree residenziali più prossime all'area dell'intervento si trovano ad oggi ad una distanza di oltre 600 m



dal bordo vasca della Cella 8 oggetto del DEC.VIA. Con la realizzazione della Cella 9 in direzione sud verso il centro abitato, con conseguente sensibile riduzione delle distanza dal nuovo bordo vasca, tali aree si verrebbero a trovare invece ad una distanza dell'ordine di circa 300 m dall'opera in progetto, situazione decisamente meno cautelativa rispetto alla situazione in essere ed ancor meno rispetto alle valutazioni di rischio effettuate dal ministero.

La situazione di inserimento territoriale della Cella 9 appare dunque, per la presenza di recettori sensibili non presenti all'epoca, ad oggi ancora più critica e delicata rispetto a quando valutato dal ministero nel 1996 vista la presenza di una nuova ed ampia area residenziale, tuttora in progressiva espansione, posta immediatamente a sud dell'area oggetto dell'intervento ad una distanza di circa 300 dalla nuova vasca in progetto.

In relazione alla presenza di nuovi recettori sensibili nelle vicinanze della discarica occorre osservare che sulla base degli elementi ad oggi a disposizione, nonostante la rinuncia da parte del proponente all'accoglimento in discarica delle tipologie di rifiuti contenenti amianto in matrice friabile e la realizzazione di una cella dedicata all'abbancamento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta, non si può escludere il possibile coinvolgimento di aree esterne alle pertinenze dell'impianto in progetto ed ospitanti le aree residenziali, ad esposizioni superiori ad una f/l di amianto valutata in microscopia elettronica a scansione ovvero la soglia suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – Air Quality Guidelines for Europe, 2000) come valore di allerta. Ciò perché, sebbene segnalato, non è stato aggiornato lo studio diffusionale sulla dispersione di fibre di amianto con la modifica dei dati di input in sede di controdeduzioni alla comunicazione di motivi ostativi.

Con la realizzazione del progetto si andrebbe dunque a realizzare un'ulteriore vasca indipendente dalle precedenti per una volumetria anche superiore a quello che il Ministero aveva stralciato dalla previsione iniziale della Cella 8 ed un procrastinarsi dell'attività di discarica nell'area di Fornace Nigra per ulteriori 8 anni. La valutazione attuale d'impatto ambientale deve registrare un aggravamento delle condizioni di rischio che la localizzazione della nuova attività produce rispetto alle diverse matrici ambientali ed alla salute della popolazione, rispetto al quadro critico già esposto nei precedenti decreti autorizzativi. Queste considerazioni, secondo criteri di adeguatezza e ragionevolezza della scelta, vanno valutati in concreto in ragione dell'ampliamento del perimetro delle aree residenziali verso il sito della discarica e della prossimità dell'attività ad un'importante infrastruttura a servizio della distribuzione di acqua potabile alla popolazione.

Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 (PPGR 2006)

In merito alla presenza di aree residenziali prossime all'area oggetto dell'intervento si evidenzia come il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 (PPGR 2006), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006, prevede che nella fase di localizzazione degli impianti si applichino criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e si individuino quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un'opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali.

L'intervento proposto si inquadra al punto 4.3.3. "*Localizzazione di impianti discariche*" che considera come non idonee le aree comprese nella fascia di rispetto, pari almeno 200 m per le discariche di rifiuti speciali, prodotta da aree residenziali (nuclei e centri abitati) individuati da piano regolatore. In ogni caso, per le discariche di rifiuti speciali, le aree comprese nella fascia dei 500 m sono da considerarsi fattore penalizzate.

Nel caso in questione, con le aree residenziali ad una distanza di circa 300 m dal bordo vasca della nuova



Cella 9, è dunque evidente la presenza di un fattore penalizzante per la realizzazione del progetto.

Aspetti Paesaggistici

In data 14 luglio 2017 il Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte con nota prot. n. 16926 esprimeva parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto.

A seguito della revisione del progetto di ottobre 2017 sempre il Settore Territorio e Paesaggio della Regione con nota del 27/03/2018 prot. n. 8764 richiedeva *“un'accurata verifica sotto l'aspetto strettamente paesaggistico di tutte le opere per le quali sono previste variazioni. Si invita ad elaborare tavole progettuali indicando esattamente tutte le modifiche che si intendono apportare al progetto e di adeguare il contenuto della relazione paesaggistica alle caratteristiche delle opere oggetto di modifica. Tale documentazione dovrà essere redatta nel rispetto dei contenuti del DPCM 12 dicembre 2015...”*. Tale parere è stato acquisito formalmente in data successiva alla conferenza dei servivi del 26/03/2018 ma i suoi contenuti, anticipati informalmente agli uffici della CmTO, sono comunque stati portati all'attenzione della stessa e verbalizzati, sono dunque in piena conoscenza della società proponente.

In sede di controdeduzioni alla comunicazione di motivi ostativi non è stato fatto cenno della questione e non è stato trasmesso quanto evidenziato da parte della Regione che, di conseguenza, non si è ulteriormente espressa in merito.

Pozzo idropotabile

Relativamente alla collocazione territoriale si osserva inoltre che la Cella 9 si trova al di fuori della zona di rispetto di 200 m del pozzo a scopi idropotabile dell'acquedotto del Comune di Torrazza Piemonte (definita con metodo geometrico non risultando ancora definita la zona con criterio cronologico ai sensi del Regolamento Regionale 11.12.2006 n. 15/R) ma in ogni caso, la presenza del pozzo posizionato a valle della discarica rispetto alla direzione di de usso della falda, è un elemento critico e delicato anche in relazione dell'aumento della vulnerabilità dei sistemi acquiferi dovuto allo sfruttamento del territorio.

Nel DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 si dava evidenza del fatto che *“i dati forniti consentono di ritenere che l'esercizio della discarica possa avvenire senza rischi di compromissione delle falde, anche se sarà necessario mantenere un livello di controllo attento”* venendo quindi prescritto che *“deve essere definito un sistema di monitoraggio più capillare della falda tra l'intera area di Fornace Nigra e il pozzo dell'acquedotto comunale, che consenta di individuare, con un congruo anticipo, il verificarsi di eventuali infiltrazioni di inquinanti; il provvedimento di autorizzazione regionale dovrà prevedere, ad ulteriore misura cautelativa, che qualora si verifichi tale situazione, la Torrazza S.r.l. provveda a realizzare un approvvigionamento idropotabile alternativo per il Comune di Torrazza, fornendo le opportune garanzie finanziarie”*.

Seppur il proponente reputi le opere di approntamento della nuova cella e i sistemi di sicurezza tali da fornire sufficienti garanzie rispetto alla protezione delle acque sotterranee, è tuttavia innegabile che la Cella 9 costituisce sul territorio un nuovo *“centro di pericolo”*, come da definizione da regolamento regionale 15 R/2006 ovvero *“le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano”*, in aggiunta alla situazione di rischio a suo tempo valutata dal Ministero.

Vi è da sottolineare che la Cella 9 è posizionata a monte del pozzo idropotabile dell'acquedotto del Comune



di Torrazza Piemonte, in un'area in cui non sempre è netta la separazione tra gli acquiferi e dunque con un maggior potenziale rischio di compromissione della risorsa destinata al consumo umano. Per il pozzo le prove effettuate avevano dimostrato la separazione tra gli acquiferi ma, come evidenziato dal Ministero e ribadito dallo stesso proponente, nell'area di Torrazza non sempre è netta e chiaramente evidenziabile la separazione tra il sistema superficiale e quello profondo come avviene invece in altri settori della pianura piemontese.

Nel DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 in relazione alle prove effettuate nel pozzo profondo (180 m dal p.c.) dell'acquedotto comunale ed un vicino pozzo (13 m) con funzione di piezometro (circa 30 m dal p.c.) al fine di valutare la separazione tra la falda superficiale e quella sotterranea veniva infatti evidenziato che:

- *“i risultati delle prove indicano che i pozzi a diversa profondità attingono ad acquiferi idraulicamente distinti, come dimostra anche il valore del coefficiente di immagazzinamento della falda inferiore che risulta caratteristico di un sistema idrico in pressione, anche se la separazione tra il sistema superficiale e quello profondo nell'area di Torrazza non è sempre netta e chiaramente evidenziabile sotto il punto di vista stratigrafico, come avviene invece in altri settori della pianura piemontese”;*
- *“i risultati confermano la separazione dei sistemi idrici sotterranei in corrispondenza del pozzo dell'Acquedotto Comunale, analogamente a quanto riscontrato a scala regionale, mentre i dati relativi alla Fomace Nigra non sono interpretabili con sicurezza nello stesso modo”.*

Anche il proponente nella relazione geologica a corredo del progetto evidenzia che *“In sintesi, la separazione fra il Complesso Superficiale e quello Villafranchiano nell'area di Torrazza non è sempre netta e chiaramente evidenziabile sotto il profilo lito-stratigrafico, come avviene invece in altri settori della pianura piemontese”.*

Al proposito si evidenzia che le preesistenti celle 1-7 della discarica sono già state individuate quali sorgenti di inquinamento delle acque sotterranee, richiedendo l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi della normativa vigente. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03/03/2004, il Comune di Torrazza P.te ha approvato il *“Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Permanente delle celle esaurite della discarica di Torrazza P.te”* Il progetto ha previsto la realizzazione di lavori inerenti il miglioramento della struttura di copertura definitiva delle discariche e del sistema di drenaggio del percolato, nonché l'effettuazione del monitoraggio della qualità delle acque sotterranee presso il sistema di monitoraggio ad esse dedicato. I contaminanti nelle acque sotterranee considerati nel procedimento di bonifica sono stati identificati nei parametri ferro, manganese e nichel, per i quali sono state determinate le seguenti CSR (concentrazioni soglia di rischio) da rilevare presso i pozzi di monitoraggio S29, S30 (interni alla discarica), S15, S16, S17, S17b (ubicati al confine della discarica) e S17t, S17q, S19, S19b (esterni alla discarica).

La Certificazione di completamento degli interventi di Bonifica con Messa In Sicurezza Permanente di cui al progetto di bonifica approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 03/03/2004, il Comune di Torrazza P.te è stata rilasciata dalla Città metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 317 – 43862 / 2015 del 28/12/2015.

Dalla relazione tecnica trasmessa dall'ARPA con nota prot. n. 71810 del 02/09/2014, redatta ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini della Certificazione suddetta, risulta che *“In relazione alle caratteristiche dei sistemi di impermeabilizzazione dei vecchi lotti della discarica e al permanere di un rilevante gradiente ionico (concentrazione di cloruri) tra i campioni di acque sotterranee prelevate a monte*



Città metropolitana di Torino

e valle dell'area d'indagine, si ritiene prudente prescrivere il mantenimento in efficienza della rete di monitoraggio realizzata e la prosecuzione delle attività di monitoraggio.

Pertanto, in relazione alle acque di falda era già emersa una situazione di impatto correlata alle esistenti celle 1-7 della discarica in oggetto e che è stata affrontata mediante l'applicazione delle procedure di bonifica previste dalla legislazione vigente e che richiede comunque il mantenimento di un costante livello di attenzione.

Aspetti sanitari

In linea con il principio di precauzione a garanzia di tutela della salute, pur considerando che le norme vigenti non prevedono come obbligatoria la valutazione di impatto sanitario per questa tipologia di impianto, visti gli elementi emersi in istruttoria ed evidenziati dall'ASL TO 4 competente per territorio nota prot. n. 27467 del 23/03/2018 si ritiene che allo stato attuale non vi siano dati ed approfondimenti che consentano di escludere in modo assoluto che la localizzazione dell'impianto sull'area in esame non porti ad una compromissione della salute delle popolazioni residenti in prossimità dello stesso.

Dal punto di vista degli aspetti sanitari l'ASL TO 4 – Struttura Complessa Igiene e sanità pubblica, esaminata la documentazione integrativa prodotta dal proponente a seguito della prima conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/06/2017, così si è espressa con nota prot. n. 27467 del 23/03/2018:

"Relativamente all'impatto sulla salute, la scrivente Struttura ha ricevuto in data 13/10/2017 al prot. n. 0089751 una richiesta di accesso a dati sanitari per Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario del progetto di ampliamento della discarica di Torrazza da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Centro Ricerche in Epidemiologia e Medicina Preventiva a cui ha fatto seguito Nostro riscontro del 20/10/2017 prot. n. 0091966.

Successivamente non c'è stato alcun ulteriore contatto né con l'Università né con il proponente, nonostante che in fase di confronto fosse stata delineata una strategia di studio articolata in due momenti: uno a breve termine relativamente ad uno studio Cross-sectional per fotografare lo stato di salute ante — operam della popolazione interessata. un secondo a medio termine per la valutazione di impatto sanitario (Health Impact Assessment, H/A), stimando sulla base delle modifiche nella distribuzione di inquinanti il numero di eventi sanitari aggiuntivi attesi Post - operam rispetto all'osservato Ante - operam.

Nella relazione integrativa il proponente dichiara di non aver attivato nessuna delle due suddette fasi dello studio in attesa di un pronunciamento dell'Autorità competente sulla sua effettiva necessità.

Pertanto si conferma quanto già evidenziato dalla scrivente Struttura nel corso della precedente Conferenza sull'inconsistenza degli studi utilizzati per la Valutazione dell'Impatto sulla Salute e delle relative conclusioni del proponente, ovvero "non si ritiene siano presenti fenomeni statisticamente signi cativi e correlabili con l'attività in esame".

Il parere dell'ASL TO4 riporta inoltre le seguenti considerazioni:

"Relativamente all'ubicazione della nuova cella rispetto alle aree residenziali (comprese tra i 200 ed i 500 mt dal sito), il proponente ritiene che le caratteristiche tecniche della discarica e la tipologia dei rifiuti siano tali da non rendere necessario un ampliamento della fascia escludente fino a 500 mt.

Tuttavia dal punto di vista sanitario, come già precedentemente evidenziato, la conclusione non è supportata da idonei studi sullo stato di salute della popolazione.



In conclusione la documentazione integrativa presenta dal proponente non risponde a quanto da noi richiesto nella precedente Conferenza dei Servizi relativamente alla Valutazione dell'Impatto sulla Salute".

Ritenuto che:

L'istruttoria tecnico-amministrativa condotta sul progetto, è stata improntata nel suo complesso ai principi di cui all'art. 3 del d.lgs 152/06 ed ha imposto, in un contesto particolarmente antropizzato come quello in cui l'opera in esame si inserisce, il rispetto dei principi della precauzione e dell'azione preventiva. In particolare, l'analisi del bilanciamento dei benefici pubblici e privati coinvolti, nonché dei costi/benefici ambientali, tenendo in considerazione le prioritarie esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana, ha fatto emergere, sulla base di quanto in premessa delineato le considerazioni di seguito sintetizzate:

- la progettazione dell'impianto, oggetto di AIA, in generale, è stata effettuata in maniera coerente con la normativa tecnica di settore per le discariche (D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. e DM 27/09/2010 e s.m.i.) ed affinata anche sulla base degli approfondimenti tecnici/progettuali/gestionali evidenziati nel corso dell'istruttoria, al netto del mutamento dei contenuti del progetto inizialmente proposto rispetto a quello attuale. Tuttavia la valutazione ambientale deve svolgere un giudizio prognostico circa gli le interazioni dell'attività oggetto del progetto con l'ambiente e la salute umana, al fine di conseguire l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale, ridurre i fattori di rischio. In sostanza un progetto tecnicamente perfetto, potrebbe risultare non compatibile sotto il profilo ambientale, là dove si registrassero condizioni di interazione sulle matrici ambientali e fattori di crescita del rischio per la salute umana. In questo senso i cardini del processo valutativo sono: a) la contestualizzazione del progetto e dell'attività rispetto ai beni tutelati, ambiente e salute umana. L'ambito territoriale in cui si colloca la discarica risulta fortemente inciso negativamente da molteplici attività, tra cui quella oggetto di istanza di ampliamento che andrebbe ulteriormente a pregiudicarne la situazione. La contestualizzazione del giudizio di impatto ambientale deve altresì evidenziare che le prescrizioni contenute nei precedenti giudizi di valutazione, ovvero la necessità che la cella 8 costituisse l'ultimo ampliamento, in considerazione dell'aggravio dell'impatto ambientale che la stessa produceva, risultano oggi aggravati dalla prossimità delle aree residenziali e del pozzo a servizio della distribuzione di acqua potabile all'area dove viene localizzata la Cella 9; b) rispetto all'utilità socio-economica perseguita deve tenersi conto che, sotto il profilo del bilanciamento dell'interesse pubblico e privato, la realizzazione della Cella 9 pur soddisfacendo quello di un adeguato smaltimento dei rifiuti speciali contenenti amianto, risulta che tale interesse potrebbe essere soddisfatto anche con ulteriori soluzioni alternative all'autorizzazione di nuovi impianti, così come indicato dal Piano Regionale Amianto, che assicurerebbero una minore esposizione a pericolo della salute ed eviterebbero un ulteriore aggravamento del contesto ambientale dove si colloca il progetto; c) il giudizio prognostico deve essere presieduto da un principio di precauzione. Nel caso specifico il progetto e l'attività oggetto di valutazione evidenziano oggi, un incremento dei fattori di rischio per la salute, con riferimento alla ridotta distanza della residenza e del pozzo di captazione dell'acqua potabile. Il ricorso al principio di precauzione trova applicazione qualora i dati scientifici siano insufficienti, inconcludenti o incerti e la valutazione scientifica indichi che possibili effetti possano essere inaccettabili e incoerenti con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea e dalla Repubblica italiana.
- le condizioni di inserimento territoriale delle Cella 8 oggetto del DEC.VIA DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 erano state definite nell'ambito di un contesto individuato territorialmente e temporalmente e dunque, in fase istruttoria, le condizioni territoriali di inserimento dell'opera sono state riverificate e rivalutate;



- oltre al permanere di una situazione di carico ambientale e di criticità del territorio dalle quali sostanzialmente maturarono le condizioni poste dal DEC VIA la situazione di inserimento territoriale della Cella 9 appare ad oggi ancora più critica e delicata rispetto a quando valutato dal ministero nel 1996 vista la presenza di una nuova ed ampia area residenziale, tuttora in progressiva espansione, posta immediatamente a sud dell'area oggetto dell'intervento ad una distanza di circa 300 dalla nuova vasca in progetto;
- la presenza di aree residenziali individuate da Piano Regolatore in una fascia compresa tra i 200 ed i 500 m rappresentano ai sensi del PPGR 2006 un fattore penalizzante per la realizzazione del progetto;
- l'istruttoria ha inquadrato il progetto in termini di macro fattori di impatto che si andrebbero ad aggiungere alla situazione attuale: a) la previsione di un volume supplementare di 450.00 mc di rifiuti va a determinare in ogni caso, per quanto mitigato attraverso un'attenta progettazione che assicuri il mantenimento di corrette condizioni di esercizio, una pressione ambientale aggiuntiva sul territorio rispetto a quanto valutato dal Ministero anche solo prendendo in considerazione il prolungamento delle attività di conferimento per un ulteriore periodo di 8 anni; b) la Cella 9 costituisce sul territorio un nuovo "centro di pericolo" nei confronti del pozzo a scopi idropotabili dell'acquedotto del Comune di Torrazza Piemonte posizionato a valle della discarica rispetto alla direzione di de usso della falda; c) sulla base degli elementi ad oggi a disposizione non si può escludere il possibile coinvolgimento di aree esterne alle pertinenze dell'impianto in progetto ed ospitanti aree residenziali, ad esposizioni superiori ad una f/l di amianto valutata in microscopia elettronica a scansione, soglia suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – Air Quality Guidelines for Europe, 2000) come valore di allerta.
- il nuovo progetto inequivocabilmente rappresenta un impatto negativo aggiuntivo su di un contesto ambientale ed insediativo già fortemente compromesso, come valutato dal DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996 (che aveva disposto la definitiva chiusura dell'attività di discarica nell'area una volta completati i volumi della Cella 8) ed evidenziato dalle amministrazioni locali;
- anche a seguito delle controdeduzioni presentate, non si ritengono superati i motivi ostativi alla compatibilità dell'opera in progetto, motivi ben noti alla proponente che già nel 1996 aveva ottenuto dal Ministero il giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale della realizzazione dell'ottava vasca a condizione che fosse dimezzata la volumetria e che si procedesse, in raccordo con le sette celle già esaurite, ad un complessivo recupero dell'area, fermo restando che, colmata la vasca in progetto, l'attività di discarica sul sito doveva cessare;
- nella comparazione degli interessi coinvolti, la tutela dell'ambiente, del governo del territorio ed della salute pubblica non possono che prevalere rispetto ad interventi che segneranno perennemente un territorio già fortemente compromesso e che dovranno essere monitorati e gestiti per almeno ulteriori 30 anni, quindi molto al di là dello stretto periodo di attività che li caratterizza.

Ritenuto in conclusione che:

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si può dunque affermare che l'istruttoria condotta ha evidenziato che le criticità ed i limiti già rilevati dal Ministero dell'Ambiente con provvedimento DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996, allo stato attuale persistono. Nel DEC.VIA si riteneva infatti che le dimensioni e la coltivazione della Cella 8 non potessero superare i 350.000 mc e che le attività di discarica nell'area si



dovessero concludere definitivamente con la chiusura di tale Cella in quanto, superata tale soglia, i rischi dovuti ad ulteriori conferimenti di rifiuti avrebbero potuto essere non più compatibili con un livello di rischio considerato, fino a quelle quantità, congruo. Tali valutazioni ad oggi non solo non possono ritenersi superate ma con l'urbanizzazione avvenuta negli anni di porzioni di territorio, sempre più prossima all'area della discarica, il livello di rischio, già alle condizioni volumetriche attuali, è ulteriormente aumentato anche tenuto conto della tipologia dei rifiuti smaltiti, con conseguente insussistenza dei presupposti e delle condizioni necessarie per il rilascio di giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un'ulteriore vasca.

Nell'ottica di contemperamento delle istanze economiche e private di realizzazione dell'impianto e quella dell'interesse pubblico primario alla tutela della salute e ambientale, l'istruttoria, volta a determinare un aggiornamento dell'analisi ambientale e territoriale già a suo tempo posta in essere dal Ministero e dalla Regione, ha pertanto nel complesso rilevato un aggravarsi dell'incidenza sulle diverse matrici ambientali analizzate, soprattutto con riferimento alla falda acquifera ed all'incremento della prossimità di insediamenti residenziali, tale da determinare un maggior rischio di esposizione rispetto a quanto già in precedenza valutato in sede ministeriale. L'applicazione del principio di precauzione a fronte di un incremento rilevante del rischio, implica in conclusione, l'impossibilità di pronunciare un giudizio di compatibilità ambientale positivo rispetto alla realizzazione dell'opera in oggetto.

In particolare il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; l'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.

Le incertezze tecnico scientifiche sono da ricondursi, ai potenziali danni alla salute umana in ragione dell'aumento della prossimità del nuovo impianto con le aree residenziali. Rispetto a tale profilo, benchè richiesto in sede istruttoria, non risulta essere stato prodotto un aggiornamento dello studio diffusionale sulla dispersione di fibre di amianto con la modifica dei dati di input in sede di controdeduzioni alla comunicazione di motivi ostativi. La prossimità dell'impianto con il pozzo di captazione del sistema idrico di acqua potabile costituisce un ulteriore fattore di incremento del rischio tenendo in considerazione che la separazione tra il sistema superficiale e quello profondo nell'area di Torrazza non è sempre netta e chiaramente evidenziabile come in altre zone della pianura torinese.

Considerato l'impatto potenziale dei danni, anche solo potenziali, il giudizio deve essere negativo.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi depositati agli atti;
- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";



Città metropolitana di Torino

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan.

DETERMINA

1) di esprimere, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto presentato in data 21/04/2017 dalla Società LA TORRAZZA s.r.l. - con sede legale in Via Cassanese n. 45 a Segrate (MI) e P. IVA 03794240014 -, denominato "*Ampliamento e ricomposizione paesaggistica mediante la realizzazione della Cella 9 per rifiuti pericolosi e non pericolosi*" da realizzarsi in Comune di Torrazza Piemonte.

2) di disporre la chiusura dell'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e per il rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al medesimo progetto nonché l'interruzione di ogni termine ad esso correlato, e l'archiviazione della pratica.

3) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.



Città metropolitana di Torino

Torino, 04/06/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini